



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**ATTO N. DD 1790**

**DEL 06/07/2020**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2020**

**SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE**

**OGGETTO:**

INDIZIONE GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE O BLOCCO, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DA ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA - CIG: [ 8339959FDF ]

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267**

**Vista la proposta istruita da *Ciccolo Agostino***

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**



## IL DIRIGENTE

**Premesso** che, ai sensi degli artt. 159 e 215 del D. Lgs. n. 285/1992 (*Nuovo Codice della Strada*), nei casi in cui sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata o del blocco del veicolo, la stessa viene disposta dall'organo accertatore, anche avvalendosi di soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, così come prescritto dall'art. 354, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992, recante il *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

**Considerato** che nell'ambito del territorio comunale di competenza la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli da aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico può essere disposta dal personale della Polizia Locale, quale organo di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del *Codice della Strada*;

**Rilevato** che l'Amministrazione Comunale non dispone di autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992, e di strutture idonee per la gestione diretta del servizio in oggetto, da considerarsi essenziale al fine di assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

**Considerato**, pertanto, che sussistono ragioni di natura tecnica, economica e di opportunità per procedere all'affidamento a terzi del servizio di rimozione o blocco, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal *Codice della Strada* e dalle altre disposizioni in materia;

**Considerato**, inoltre, che in virtù del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 401/1998, (*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione*), adottato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, i veicoli possono essere rimossi, altresì, ancorché regolarmente parcheggiati, nei casi in cui sussistano urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, ed in tali circostanze nulla è dovuto dai proprietari degli stessi;

**Ritenuto**, pertanto, di dover prevedere anche uno specifico servizio di spostamento ovvero di prelievo e deposito di veicoli per motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità;

**Considerato** che risulta altresì necessario disporre, tra l'altro, di un servizio di prelievo e deposito di veicoli oggetto di sinistri stradali, ovvero di altri imprevedibili eventi, da richiedere esclusivamente a titolo di *negotiorum gestio*, qualora il proprietario o altro avente titolo non possa provvedere direttamente nell'immediatezza dell'evento, da porre a carico dell'interessato, intercorrendo il relativo rapporto, di natura civilistica, esclusivamente fra il medesimo e la ditta affidataria;

**Dato atto** che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive, né risulta presente come metaprodotto sul catalogo ME.PA della piattaforma Consip, come da verifica effettuata sul sito internet [www.acquistinretapa.it](http://www.acquistinretapa.it);

**Ritenuto** necessario, al fine di favorire la più ampia partecipazione, di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi per la durata di un biennio, prorogabile di un anno, ai sensi dell'art. 354, comma 1, del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*, utilizzando il criterio del miglior prezzo offerto, a titolo di canone di concessione, rispetto agli incassi effettuati;

**Ritenuto** che, in relazione alla particolare natura del servizio, gli operatori economici partecipanti devono essere qualificati e specializzati nel settore in questione ed essere in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, dei requisiti speciali di cui all'art. 354, comma 1, del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

**Rilevato** che, al fine di garantire la continuità operativa del servizio, considerato essenziale per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale cittadina, la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ovvero di non procedere all'aggiudicazione definitiva per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di opportunità;

**Precisato** che l'affidamento in oggetto, di durata biennale, rinnovabile per un anno, si configura come concessione di servizio, la cui controprestazione consiste unicamente nella gestione funzionale e nello sfruttamento economico del servizio medesimo, senza alcun onere per l'Ente;

**Dato atto** il valore complessivo presunto dell'appalto è indeterminato, essendo la struttura del contratto esclusivamente a richiesta "ad ordine aperto", secondo le effettive esigenze della Stazione Appaltante e che l'importo presunto del servizio, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato "*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*", risulta stimato pari ad euro 150.000,00, IVA esclusa;

**Ritenuto** di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in considerazione della particolare unitarietà della fornitura, anche avuto riguardo alle caratteristiche territoriali dell'ambito di intervento, che richiede che nelle varie fasi di esecuzione del servizio siano garantiti omogeneità, sincronismo e continuità operativa;

**Dato atto** che le caratteristiche essenziali del servizio e gli elementi aggiuntivi della concessione del servizio risultano dettagliati nell'apposito *Capitolato Speciale*, allegato alla presente determinazione;

**Dato atto** che il servizio in argomento non presuppone rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, di conseguenza gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso risultano pari a zero e, in conseguenza, non risulta necessaria la redazione del D.U.V.R.I.;

**Precisato** che ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata della concessione per il tempo ritenuto necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso, il concessionario uscente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al *Capitolato Speciale*;

**Visto** l'art. 65 del D.L. n. 34/2020, con il quale è stato disposto l'esonero temporaneo, dal 19.05.2020 al 30.12.2020, del pagamento dei contributi dovuti dai soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005;

**Visto** l'art. 65 del D.L. n. 34/2020 e il comunicato del 20.05.2020 del Presidente dell'ANAC;

**Dato atto** che la procedura di gara in questione è stata registrata, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e delle disposizioni ANAC, presso il sito della medesima Autorità - Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), con il seguente codice CIG: [8339959FDF] ;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- il D.M. n. 401/1998;
- la legge della Regione Calabria n. 15/2018, recante "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale*";
- il regolamento del Corpo di Polizia Municipale dell'Ente;

**Visto** l'art. 30 del regolamento comunale per la disciplina degli appalti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 22.12.2018, che disciplina le procedure negoziate di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari o superiore a euro 40.000,00;

**Dato atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

**DETERMINA**

**di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di indire** una procedura aperta per l'affidamento in concessione, per la durata di un biennio, rinnovabile per un anno, del servizio di rimozione o blocco, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal *Codice della Strada* e dalle altre disposizioni in materia, in forza del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016;

**di approvare** il *Capitolato Speciale* di gara, allegato alla presente determinazione;

**di stimare** il valore presunto della concessione in euro 150.000,00, IVA esclusa;

**di stabilire** che l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che presenterà la maggiore offerta percentuale, non inferiore al 15%, da applicarsi sugli incassi effettuati per le rimozioni e per il blocco di veicoli, quale corrispettivo spettante all'Ente a titolo di canone di concessione;

**di dare atto** che la concessione del servizio sarà esperita senza oneri a carico dell'Ente, per cui il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa, in quanto trattasi di concessione di servizi la cui controprestazione consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, rimanendo a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione;

**di stabilire** che l'offerta, a pena di esclusione, deve essere presentata anche in lingua italiana e deve contenere:

- a. copia del *Capitolato Speciale di Gara* debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione delle condizioni particolari in esso contenute;
- b. copia della prova dell'avvenuto versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta (IVA esclusa); tale documento deve riportare l'esatta indicazione della procedura di gara e del relativo C.I.G. Ai fini dello svincolo della garanzia provvisoria, la Stazione Appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche qualora non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;

**di stabilire**, inoltre, che

- a. la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b. si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- c. che l'avvio della procedura non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e non determina in capo ai candidati l'insorgere di diritti e di aspettative di sorta;

**di attestare** che quanto previsto dall'art. 192 del TUEL è contenuto negli atti di gara e che le modalità di esecuzione dei servizi sono quelle previste dal presente provvedimento e dal *Capitolato Speciale di Gara*;

**di accertare**, con successivi provvedimenti, sul capitolo di entrata 30003, p.d.c. 3.01.02.01.999 le somme versate dal concessionario del servizio a titolo di canone di concessione;

**di nominare** R.U.P., ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, l'Istruttore Direttivo Agostino Ciccolo, responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo;

**di attestare**, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di contabilità dell'Ente, che la presente determinazione è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del D.U.P.;

**di accertare** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di informare** che, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (GDPR), i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicura conservazione;

**di disporre** la pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione sul sito internet dell'Ente all'albo pretorio *on line* e nella Sezione "*Amministrazione trasparente*";

**di attestare** la regolarità tecnica del presente provvedimento e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

**Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente**

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_